



SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE S.p.A.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME GENERALI

SERVIZIO DI PRESIDIO E PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO VIABILE E GESTIONE DELLE EMERGENZE, CON IMPIEGO DI PERSONALE QUALIFICATO E MEZZI IDONEI PER LO SPEGNIMENTO INCENDIO E PRIMA ASSISTENZA ALL'UTENZA NELLA GALLERIA MONTJOVET NORD

A5/SAV/01/21/SER

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali è da considerarsi parte integrante del contratto d'appalto stipulato dalla Società S.A.V. S.p.A., di seguito denominata "Committente", con l'affidatario delle prestazioni, di seguito denominato "Appaltatore".

L'Appaltatore dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande delle competenti Autorità in materia di servizi pubblici, di materiali e forniture e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

I funzionari del M.I.T. – D.G.V.C.A. incaricati della vigilanza dei servizi appaltati avranno la facoltà di visitare ed assistere ai servizi, a norma della vigente Convenzione di Concessione regolante i rapporti fra M.I.T. – D.G.V.C.A. e la Committente.

Resta inteso che, qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità concedente o dell'Autorità controllante o dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia dell'appalto, l'Appaltatore non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

La Committente e l'Appaltatore riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, del presente Capitolato non comporterà la nullità totale del Capitolato.

Ai fini del presente Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali per "Codice" si intende il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti previsti in capo al Responsabile del Procedimento dall'art. 31 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 è stato nominato l'Ing. Federico Caniggia.

CAPO I - SPECIFICHE TECNICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 1. - OGGETTO

Il contratto ha per oggetto le prestazioni relative all'esecuzione del servizio di presidio e primo intervento antincendio, primo soccorso viabile e gestione delle emergenze, con impiego di personale qualificato e mezzi idonei per lo spegnimento incendio e prima assistenza all'utenza nella galleria Montjovet Nord come meglio descritti negli elaborati contrattuali ed in particolare nel Capitolato Prestazionale e nei suoi allegati.

ARTICOLO 2. - AMMONTARE DELL'APPALTO, CPV DEL SERVIZIO E SUDDIVISIONE DEL SERVIZIO

L'ammontare a base di gara dell'appalto, il codice CPV del servizio sono indicati nella seguente tabella.

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo a base di gara Euro	di cui Oneri interferenziali (non soggetti a ribasso) Euro
1	Servizio di presidio e primo intervento antincendio, primo soccorso viabile e gestione delle emergenze, con impiego di personale qualificato e mezzi idonei per lo spegnimento incendio e prima assistenza all'utenza nella galleria Montjovet Nord	63712320	410.625,00	2.975,72

Gli importi indicati nella precedente tabella sono da intendersi lordi (a base di gara), al netto di IVA e riferiti alla durata contrattuale, senza opzione di rinnovo (12 mesi).

ARTICOLO 3. - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE AI LAVORATORI ADIBITI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

3.1 Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi

L'Appaltatore deve, prima del concreto inizio del servizio, effettuare la denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione a subappalti l'Appaltatore deve effettuare la denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale dipendente delle imprese subaffidatarie.

L'eventuale irregolarità dei relativi D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) comporta la sospensione da parte della Committente dell'emissione dei certificati dei pagamenti relativi agli stati di accertamento attività (S.A.AT) fino alla regolarizzazione delle relative posizioni contributive.

3.2 Retribuzione dei dipendenti e loro tutela

L'Appaltatore deve applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori occupati nell'esecuzione del servizio che formano oggetto dell'appalto, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale vengono eseguite le prestazioni, stipulate dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subaffidatari nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subaffidamento.

A tutela dei lavoratori, in caso di cessione di credito regolarmente riconosciuto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Codice, la Committente si riserva la facoltà di disporre il pagamento, a valere sulle ritenute pari allo 0.5% dell'importo netto del servizio, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti.

3.3 Osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni e sulle assicurazioni sociali

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro sia all'aperto che in sotterraneo, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni obbligatorie derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari o le indennità ai richiamati alle armi, addestramento professionale e quant'altro previsto in materia.

L'Appaltatore deve applicare o far applicare, ai sensi dell'art. 36 della legge 30 maggio 1970 n.° 300, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e della zona in cui si eseguono le attività.

L'Appaltatore è responsabile, rispetto alla Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subaffidatari nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione.

ARTICOLO 4. - CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

4.1. - Cauzione definitiva

L'Appaltatore è obbligato a costituire la cauzione definitiva, nella misura e nei termini previsti dall'art. 103, commi 1 e 4 del Codice e secondo lo schema tipo di cui al DM 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 83 del 10 aprile 2018.

Resta inteso che in caso di differimento per qualunque ragione del termine di ultimazione dei servizi o di modifica del valore di quanto appaltato, l'Appaltatore è tenuto a produrre tempestivamente alla Committente l'adeguamento della cauzione definitiva di cui all' art.

103 del Codice.

4.2. - Polizza di assicurazione R.C.O.

L'Appaltatore è obbligato, inoltre, a stipulare una polizza assicurativa di tipo "R.C.O." (Responsabilità civile operai), con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (diconsi Euro cinquemilioni/00) per sinistro catastrofale con il sotto limite non inferiore a € 1.500.000,00 (diconsi Euro unmilione cinquecentomila/00) per persona.

La copertura dovrà comprendere anche il danno biologico.

4.3. - Assicurazione per danni alla Committente ed a terzi.

L'Appaltatore deve inoltre provvedere a consegnare alla Società la seguente copertura assicurativa in corso di validità:

- assicurazione per i danni subiti dalla Committente a causa dei danneggiamenti o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti;
- assicurazione R.C.T. (Responsabilità civile Terzi) dell'attività generale dell'Appaltatore.

Il massimale unico per tale copertura non deve essere inferiore al 5% dell'importo contrattuale con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di e 5.000.000.

4.4. - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione

Qualora previsto in contratto, l'Impresa dovrà costituire, prima dell'erogazione dell'anticipazione, una garanzia fideiussoria a garanzia dell'anticipazione nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 35, comma 18 del Codice.

ARTICOLO 5. - VALUTAZIONE DEL COMPENSO

Le prestazioni oggetto del Servizio sono tutte contabilizzate a forfait, sulla base di canoni mensili, liquidati in via posticipata al netto del ribasso contrattuale.

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i prezzi di appalto.

L'Appaltatore, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara di aver tenuto conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti e posti a suo carico dal contratto, dal presente Capitolato, dagli altri elaborati contrattuali, dalle leggi, regolamenti, decreti e norme cui il contratto ed il presente Capitolato fanno riferimento, che può incontrare nella esecuzione del servizio e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato.

L'Appaltatore deve, inoltre, considerare compresi e compensati con il prezzo d'appalto

tutti gli oneri derivanti dagli impedimenti connaturati con la complessa ed articolata natura del servizio, che incidono sulla normale pianificazione del servizio, nonché sulla regolarità del suo sviluppo esecutivo e che comporta, per un loro adeguato superamento, cautele, provvedimenti e cure del tutto particolari.

ARTICOLO 6. - DOCUMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEL SERVIZIO

6.1. - Generalità

L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente prima dell'inizio del servizio, senza che ciò comporti per quest'ultima alcuna esenzione delle responsabilità previste in capo alla stessa a termini di legge:

1 la dichiarazione attestante:

1.1 l'elenco del personale impiegato nell'esecuzione del servizio (anche se impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente), da cui emerga, per ciascun addetto, il nome e cognome, il luogo e data di nascita, il codice fiscale, il livello/categoria di inquadramento nel Contratto collettivo nazionale del lavoro applicato, comprensivi dell'orario di lavoro e mansionari, il numero di posizione INPS e il numero di matricola e, per il personale stabilmente impiegato nell'esecuzione, la sede di assegnazione e le mansioni assegnate e il numero delle ore lavorative annue previste. Ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente e motivatamente comunicata e successivamente trasmessa a corredo delle fatture mensili.

1.2 il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi e copia delle dichiarazioni di avvio del servizio nei luoghi di esecuzione agli Enti competenti (I.N.A.I.L., I.N.P.S.);

1.3 l'avvenuta messa a disposizione dei propri Rappresentanti per la Sicurezza del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I) redatto dalla Committente e di aver provveduto a dare ai suddetti Rappresentanti i tutti chiarimenti necessari; eventuali osservazioni vanno elencate in calce alla dichiarazione;

1.4 l'avvenuta effettuazione dei controlli medici obbligatori e della idoneità sanitaria dei lavoratori che eseguono il servizio;

1.5 l'impegno al continuo e tempestivo aggiornamento dell'elenco nominativo dei dipendenti che eseguono il servizio;

1.6 l'avvenuto adempimento di tutte le disposizioni della D.Lgs. n. 81/2008 ed espressamente dell'avvenuta formazione e informazione del personale in materia di igiene e sicurezza del lavoro, comprese le figure di cui al punto 1.4;

1.7 l'avvenuta consegna dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti dal Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I) e dal Documento Valutazione Rischi (D.V.R.);

1.8 le specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte per l'esecuzione del servizio;

1.9 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;

2 la documentazione contenente:

2.1 i nominativi del Direttore Tecnico, del Responsabile di commessa cui fare riferimento in tutte le fasi di esecuzione, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del Medico competente, del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori; l'elenco dei propri dipendenti di cui è previsto l'impiego nelle attività, con indicazione delle relative qualifiche, e l'attestazione di regolare assunzione di ognuno degli stessi;

2.2 l'elenco dei mezzi di trasporto per il personale e promiscui di cui è previsto l'impiego nelle attività, con indicazione delle relative targhe e l'attestazione della idoneità all'impiego previsto e dell'avvenuta regolare manutenzione;

3. Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R) dell'Appaltatore;

4. le polizze di garanzia di cui all'art. 4;

5. le copie dei modelli di assunzione UNILAV trasmessi all'INPS.

Per ogni ditta che deve eseguire attività nei luoghi di esecuzione del servizio ed indipendentemente dalla tipologia di attività (servizi e forniture) e di contratto intercorrente tra la stessa e l'Appaltatore (subaffidamenti, noli, forniture in opera), prima dell'accesso ai luoghi di esecuzione e del conseguente inizio delle attività anche propedeutiche o preparatorie, deve essere trasmessa alla Committente, per il tramite dell'Appaltatore, la richiesta di subappalto o la comunicazione a termini di legge corredata da quanto previsto dal successivo art. 18 "Subappalti e contratti similari" del presente Capitolato Speciale D'Appalto – Norme Generali.

L'accesso ai luoghi di esecuzione del personale è consentito soltanto previo rilascio da parte della Committente delle autorizzazioni al subappalto o delle altre comunicazioni di nulla osta in merito all'esecuzione delle attività da parte della ditta in questione, nonché previa trasmissione del Documento Valutazione Rischi (D.V.R.) e della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e verifica dell'avvenuta produzione di tutta la

documentazione indicata dal successivo art. 18 “Subappalti e contratti similari” del presente Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali.

6.2. - Soccorso per infortuni nell’esecuzione del servizio

L’Appaltatore deve comunicare il nominativo del soggetto/dei soggetti sempre presente sul luogo di esecuzione del servizio, addestrato a prestare i primi soccorsi.

6.3. - Soccorso antincendio

L’Appaltatore deve fornire evidenza scritta dell’avvenuta formazione del personale in materia di prevenzione degli incendi, emergenze ed evacuazioni;

CAPO II - PRODOTTI E PROGRAMMI

ARTICOLO 7. – LOCALE PRESIDIO

Il Committente concede all’Appaltatore l’uso di adeguato box prefabbricato, con allestimento ufficio e servizio igienico, collegamenti telefonici e 2 postazioni attrezzate.

I locali vengono concessi in uso gratuito; l’Appaltatore è comunque responsabile della manutenzione dei medesimi e di qualsiasi danno che dovesse essere arrecato. Le chiavi dei locali sono a disposizione dell’Appaltatore che esonera il Committente da qualsiasi responsabilità per furto o danneggiamento delle attrezzature ivi contenute.

I locali devono essere riconsegnati alla fine del contratto integri, in perfetto stato di conservazione e di pulizia, con spese a carico dell’Appaltatore.

ARTICOLO 8. - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

9.1. - Programma degli interventi

Prima dell’avvio del servizio, l’Appaltatore deve consegnare al direttore dell’Esecuzione del Contratto l’organigramma del personale applicato al servizio e l’indicazione della distribuzione dello stesso nei tre turni e nei giorni settimanali. Dovrà essere indicata altresì la dotazione dei mezzi assegnati al servizio. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente e preventivamente comunicata al Direttore dell’Esecuzione.

ARTICOLO 9. – GIORNI E ORARI DI LAVORO

Il servizio deve essere svolto H24 e 7/7 giorni settimanali comprese festività.

CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

ARTICOLO 10. - AVVIO DEL SERVIZIO

Entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto sarà dato avvio al servizio in un’ottica volta a garantire la continuità di svolgimento del servizio

Dell'Avvio al Servizio viene redatto apposito verbale; dalla data del verbale di avvio decorre il termine contrattuale.

Qualora l'Appaltatore non dia avvio al servizio nei termini richiesti, gli viene assegnato un termine perentorio non superiore a 3 giorni; trascorso inutilmente detto nuovo termine la Committente ha diritto a risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la cauzione. L'Appaltatore ha l'obbligo di controllare a sua cura e spese tutti gli elaborati tecnici consegnati dalla Committente.

Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto previsto negli elaborati contrattuali deve formulare le proprie riserve sul verbale di avvio del Servizio, diversamente decade dal poter sollevare eccezioni di sorta sullo stato dei luoghi oggetto del servizio.

ARTICOLO 11. - DURATA CONTRATTUALE – PROROGA TECNICA - RINNOVO

11.1 - Durata

La durata del servizio è stabilita nel contratto d'appalto.

11.2 - Proroga tecnica

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 la Committente si riserva la facoltà di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 6 mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'opzione di cui sopra viene formalizzata con la sottoscrizione di uno o più atti aggiuntivi al Contratto. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

11.3 - Rinnovo

La Committente si riserva la facoltà di rinnovare l'appalto per uguale durata. In tal caso la Committente ne dà avviso all'Appaltatore nei termini previsti nel contratto d'appalto. Le condizioni, anche economiche, dell'eventuale rinnovo sono indicate nel contratto d'appalto.

ARTICOLO 12. - PENALI

Ferma restando la risoluzione per gravi inadempimenti e conseguenti risarcimenti dei danni, nel caso in cui si evidenzino carenze nella qualità del servizio prestato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle sottoindicate, la Committente, dopo averne verbalizzato gli effetti, provvede ad inoltrare apposito richiamo scritto all'Appaltatore.

a) inadempimenti rispetto al programma e alle modalità di esecuzione del servizio;

- b) mancato rispetto dell'orario di lavoro;
- c) mancata compilazione del rapportino di intervento;
- d) carenze nella qualità del servizio prestato;
- e) mancata comunicazione di eventuali scioperi del personale.

Qualora l'esecutore del servizio risultasse inadempiente, per i motivi sopra indicati, la Committente, avrà titolo per procedere all'applicazione di una penale pari a € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) per ogni violazione riscontrata.

Nell'ipotesi in cui violazioni della stessa natura venissero reiterate più di tre volte ovvero la somma delle penali dovesse superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, è in facoltà della Committente provvedere alla risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La penale è applicata dal Responsabile del Procedimento su segnalazione del Direttore Esecuzione del Contratto laddove ricorrano i presupposti, previa contestazione all'Appaltatore che può presentare osservazioni nei 10 giorni successivi

Gli importi dovuti dall'Appaltatore alla Committente a titolo di penale sono addebitati in corso d'opera e trattenuti direttamente sull'ammontare delle fatture da pagarsi all'Appaltatore.

In caso di risoluzione nei termini anzidetti si procedere a norma dell'articolo 110 del Codice. Qualora l'Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Committente si riserva in ogni caso la facoltà di procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore.

ARTICOLO 13. - ORDINI DELLA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora risulti che le attività non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dell'Esecuzione del Contratto provvede ad emettere ordini di servizio, valevoli anche per le contestazioni delle inadempienze, contenenti le disposizioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività cui l'Appaltatore si deve attenere, salvo e riservato il riconoscimento degli eventuali danni conseguenti.

L'Appaltatore non può rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini di servizio della Direzione Esecuzione del Contratto, sia che riguardino le modalità di esecuzione del servizio stesso, sia che riguardino la sostituzione di prodotti o attrezzature, salva la facoltà di avanzare le proprie eccezioni e riserve.

L'Appaltatore ha la facoltà di iscrivere le proprie riserve o eccezioni discendenti da un ordine di servizio direttamente sull'ordine di servizio stesso e ciò a pena di decadenza. Nessun mutamento nell'esecuzione del servizio può essere introdotto dall'Appaltatore se non è ordinato per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvato dalla Committente.

ARTICOLO 14. - PERSONALE DELL'APPALTATORE – DISCIPLINA DEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine sui luoghi di esecuzione del servizio e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore è tenuto a nominare un proprio rappresentante (responsabile tecnico), il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Committente ed al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ed al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante

L'Appaltatore, tramite il proprio rappresentante, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica dei luoghi di esecuzione del servizio.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile tecnico o suo delegato dell'Appaltatore e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

della Committente.

Nello svolgimento del servizio il personale addetto alle pulizie deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività proprie della Committente.

L'Appaltatore avrà cura di comunicare al personale addetto al servizio di pulizia l'assoluto divieto di fornire consigli, impressioni e notizie al/sul personale della Committente e sulle attività da quest'ultimo svolte.

A tal fine il personale adibito al servizio di pulizia resta comunque vincolato al segreto professionale su quanto appreso durante lo svolgimento delle proprie attività.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ARTICOLO 15. – SCIOPERI

Qualora in corso di esecuzione del contratto, si verificano scioperi ai quali aderisca il

personale dell'Appaltatore, il Committente provvede a detrarre le somme corrispondenti al servizio non svolto direttamente sul primo attestato di pagamento utile. L'importo da detrarre è dato dal prodotto dell'importo contrattuale giornaliero ed il numero delle giornate interessate dallo sciopero.

In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente alla Committente lo sciopero e a adottare i provvedimenti necessari per limitarne gli effetti sull'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 16. - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

16.1 - Norme generali

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi specificati nei paragrafi seguenti.

Tali prescrizioni devono intendersi integrate con quanto eventualmente previsto a carico dell'Appaltatore negli altri elaborati contrattuali, nel D.U.V.R.I. e con le eventuali ulteriori indicazioni prescritte dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nessun compenso aggiuntivo è corrisposto all'Appaltatore in relazione ai suddetti oneri che devono intendersi compresi e integralmente compensati nel corrispettivo globale dell'appalto.

L'Appaltatore avendo preso conoscenza degli allegati contrattuali e visione dei luoghi, con la sottoscrizione del contratto d'appalto conferma di accettare tutte le condizioni di esecuzione e di averle attentamente valutate e di averne tenuto conto nella formulazione della propria offerta, pertanto dichiara di riconoscere il servizio perfettamente eseguibile e di assumerne la piena e totale responsabilità.

16.2. Attività contemporanee con altri soggetti

L'Appaltatore accetta a suo carico tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altri soggetti o derivanti da attività che vengano eseguiti in prossimità della propria area di intervento

16.3. Incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e di terzi

L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione del Servizio, nel rispetto delle norme vigenti, i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi comunque presenti nei luoghi di esecuzione del servizio.

Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadono pertanto, esclusivamente, sull'Appaltatore, restandone completamente

esonerati sia la Committente sia il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza delle attività.

L'Appaltatore deve rispondere dell'operato dei propri dipendenti, dei subaffidatari e dei subcontraenti a qualunque titolo anche nei confronti di terzi così da sollevare la Committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

16.4. Informazioni

L'Appaltatore deve fornire alla Committente, in qualunque momento dietro richiesta del Direttore esecuzione del Contratto, tutte le informazioni relative all'appalto utili per il monitoraggio dell'andamento del servizio.

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dalla Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuta a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare.

16.5. Sicurezza

L'Appaltatore e il suo personale sono tenuti all'osservanza delle norme comportamentali allegata al D.U.V.R.I. Il personale deve indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all'attività. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), la data di assunzione ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui

all'art. 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. deve contenere anche l'indicazione della Committente.

16.6. Spese di pedaggio autostradale

È a carico dell'Appaltatore il pagamento delle spese di pedaggio autostradale per i mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione delle attività previste in contratto.

16.7. Trasporto dipendenti

È a carico dell'Appaltatore il trasporto, con adeguati automezzi, sui vari luoghi di lavoro dei dipendenti, dei materiali e delle attrezzature occorrenti.

16.8. Forniture

L'Appaltatore deve provvedere alla fornitura di tutti i materiali e mezzi necessari per eseguire perfettamente il servizio.

16.9 Sostituzioni del personale

L'Appaltatore deve garantire la presenza costante del personale previsto sia in termini numerici che di ore di lavoro giornaliero.

A tal fine deve sempre essere in grado di sostituire gli eventuali addetti assenti.

ARTICOLO 17. - SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI

È assolutamente vietato, sotto pena, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa dovesse derivare alla Committente, il subappalto od il cottimo, anche parziale, del servizio oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga preventivamente, da parte della Committente, una specifica autorizzazione scritta.

I subappalti ed i cottimi sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 105 del Codice, e con osservanza di quanto previsto dalla normativa per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subappaltate.

La richiesta di autorizzazione al subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o del contratto similare nei limiti previsti dall'art. 105 comma 2 del Codice deve contenere l'indicazione delle prestazioni oggetto di subappalto, cottimo, nolo a caldo o contratto similare, dell'importo, degli oneri della sicurezza e della percentuale di incidenza della manodopera. La

domanda deve, inoltre, essere corredata dalla seguente documentazione del subcontraente:

- a. contratto di subappalto con condizione che l'esecuzione dello stesso è subordinata all'autorizzazione della Committente. Tale contratto deve contenere, a pena di nullità, una clausola con la quale i subappaltatori si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Il contratto di subappalto, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, deve prevedere, pena la mancata autorizzazione del subappalto medesimo, dei termini di pagamento delle prestazioni subappaltate non superiore a trenta giorni.
- b. documentazione antimafia, laddove applicabile;
- c. dichiarazione dati per richiedere il DURC
- d. autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
- e. dichiarazione circa la composizione societaria DPCM 187/1991 (in caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, consortili per azioni o a responsabilità limitata);
- f. dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 445/00) circa l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice;
- g. documentazione attestante i requisiti di qualificazione;
- h. i documenti di sicurezza;
- i. una dichiarazione attestante:
 - a) il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e l'organico medio annuo, distinto per qualifica;
 - b) il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi e gli estremi delle dichiarazioni di apertura del cantiere agli Enti competenti (INAIL, INPS.);
- j. comunicazione degli estremi del/i conti corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore nonché gli altri dati previsto dal comma 7 dell'art. 3 della L. n. 136/2010;
- k. documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;
- l. evidenza della situazione dei subappalti già autorizzati e relativi alla categoria oggetto di richiesta.

L'autorizzazione al subappalto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al rispetto delle norme

sulla regolarità contributiva.

È facoltà della Committente richiedere e ottenere l'allontanamento del subappaltatore ritenuto, dalla stessa o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, negligente e/o inadeguato ad eseguire perfettamente gli interventi oggetto del contratto di subappalto.

Le autorizzazioni vengono rilasciate su richiesta, previa istruttoria da parte della Committente - fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per l'esecuzione ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

ARTICOLO 18. - PREZZI - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

18.1. Prezzi a forfait

Le prestazioni appaltate sono liquidate in base al corrispettivo offerto a forfait dall'Impresa, ottenuto applicando il ribasso offerto al corrispettivo lordo a base d'asta. Tale corrispettivo è comprensivo degli utili, delle spese generali oltre che di tutti gli oneri previsti nei vari articoli del contratto, del presente Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali, del Capitolato Prestazionale e negli altri documenti allegati al contratto, oltre alle seguenti prestazioni:

- a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, in qualsiasi luogo di esecuzione del servizio;
- b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, quote per assicurazioni sociali;
- c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo d'impiego;
- d) per le attività: tutte le spese per i mezzi per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; le spese generali.

Le prestazioni appaltate liquidate a forfait al netto del ribasso d'asta sono comprensive degli oneri di cui ai precedenti punti a), b), c), d).

I corrispettivi s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio ed invariabili per tutta la durata del servizio.

18.2. Invariabilità dei prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.

I prezzi contrattualmente convenuti sono fissi ed invariabili e comprendono tutti gli oneri, anche quelli non espressamente previsti dal contratto, per svolgere il servizio appaltato.

ARTICOLO 19. - PIANI DI SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, la Committente ha redatto un documento sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui deve essere eseguito il servizio, elaborando, uno specifico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

L'Appaltatore deve mettere a disposizione dei propri lavoratori e dei propri Rappresentanti per la Sicurezza il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) redatto dalla Committente, provvedendo altresì a dare ai suddetti lavoratori e Rappresentanti i tutti chiarimenti necessari circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui deve essere eseguito il servizio.

Parimenti l'Appaltatore deve trasmettere ad ogni ditta subappaltatrice/subaffidataria che deve eseguire attività nei luoghi di esecuzione del servizio, indipendentemente dalla tipologia di attività (servizi e forniture) e di contratto intercorrente tra la stessa e l'Appaltatore (subaffidamenti, noli, forniture in opera), il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) redatto dalla Committente, disponendo che la ditta subappaltatrice/subaffidataria di cui trattasi provveda a dare ai propri lavoratori e Rappresentanti per la Sicurezza tutti chiarimenti necessari circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui deve essere eseguito il servizio.

Le gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali vigenti in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore costituiscono, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, grave violazione che diritto alla Committente all'immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e al risarcimento di ogni danno e spesa dovesse derivare alla Committente

Gli oneri per i rischi interferenziali previsti nel contratto e nel presente Capitolato Speciale d'appalto – Norme Generali, non sono soggetti a ribasso d'asta.

L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a) a portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti il DUVRI ed a trasmetterne copia ad eventuali subaffidatari, cottimisti e fornitori;
- b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subaffidatari, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;

c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subaffidatari, cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento;

d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

e) ad informare immediatamente la Direzione dell'Esecuzione del Contratto, in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;

La Direzione dell'Esecuzione del Contratto ha ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, anche nella persona del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subaffidatari, delle misure di sicurezza nello svolgimento del servizio, gli stessi saranno immediatamente sospesi.

Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune.

ARTICOLO 20. – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

La Committente erogherà all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, un'anticipazione pari al 30% (trenta per cento) del valore del contratto entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio del servizio accertata dal Responsabile del Procedimento. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata, se prevista in contratto, alla costituzione di una garanzia fideiussoria ai sensi del citato articolo.

Durante l'esecuzione del servizio, alla fine di ogni mese di calendario a partire dalla data di avvio del servizio, il Direttore dell'Esecuzione del contratto redige, entro 30 giorni, lo stato di avanzamento attività (S.A.AT). Entro tale termine vengono, altresì, emessi relativi certificati di pagamento, al netto del ribasso offerto, del progressivo recupero dell'eventuale anticipazione, della ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e, qualora ricorrano i presupposti, delle penali e dei costi sostenuti dalla Committente per far eseguire le attività per le quali l'Appaltatore si sia reso inadempiente.

Il pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento attività.

Il pagamento degli oneri sostenuti dall'Appaltatore in adempimento alle prescrizioni relative alla sicurezza, così come quantificati in contratto sarà effettuato in occasione dell'emissione di ciascun stato di avanzamento attività ed in misura proporzionale alle attività eseguite.

Costituisce condizione necessaria per il pagamento delle fatture, oltre a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, nei casi esclusi dal pagamento diretto di cui al comma 13 dell'art. 105 del Codice:

- l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento attestante la regolarità contributiva (DURC) in corso di validità delle imprese e degli eventuali subappaltatori/subaffidatari/fornitori. Al fine di consentire l'acquisizione da parte della Committente del DURC, l'Appaltatore deve fornire entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ogni mese di esecuzione dei servizi un prospetto riepilogativo contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori/subaffidatari/fornitori che hanno eseguito lavorazioni/prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo;
- l'avvenuta acquisizione da parte della Committente di una dichiarazione resa dall'Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori/subaffidatari che hanno eseguito delle prestazioni nel SAL in fase di liquidazione, con la quale i soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti;

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori ex art. 105, comma 13 del Codice è necessario:

- l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e fiscale in corso di validità dell'Appaltatore e dei subappaltatori/subaffidatari che hanno eseguito delle prestazioni nel SAL in fase di liquidazione da parte della Committente;
- l'avvenuta trasmissione da parte dell'Appaltatore, della copia delle fatture emesse dai subappaltatori /subaffidatari nei confronti dell'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni eseguite nel SAL in liquidazione da parte della Committente, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nel prospetto riepilogativo trasmesso alla Committente, siccome verificato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.
- l'avvenuta acquisizione da parte della Committente di una dichiarazione resa dall'Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori/subaffidatari che hanno eseguito delle presta-

zioni nel SAL in fase di liquidazione con la quale i soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti.

Il pagamento dei certificati d'acconto è effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di loro emissione esclusivamente sul/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato dal medesimo Appaltatore ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 ed a termini di contratto, ove non ostino vincoli di legge, di contratto o disposizioni dell'autorità giudiziaria e previa eventuale compensazione dei crediti vantati dalla Committente nei confronti dell'Appaltatore. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario / postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice C.I.G. e il codice C.U.P., solo ove obbligatorio, indicato nei documenti contrattuali. L'Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., alla Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito, per causa imputabile alla Committente, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato e se il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sempre per causa imputabile alla Committente spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute e nel caso in cui il ritardo nel pagamento superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Il saggio di interessi di mora, fissato ogni anno con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia o finanze è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Resta comunque fin d'ora inteso che i materiali rimangono a totale rischio e pericolo dell'Appaltatore, responsabile unico della loro conservazione salvo differente accordo scritto.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13 del codice, la Committente provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto con le medesime modalità previste in capo all'Appaltatore per ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e

s.m.i. Gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'Appaltatore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

La Committente provvede ad effettuare il pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario / postale sulle coordinate indicate all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Le coordinate del conto corrente bancario o postale del subappaltatore su cui effettuare i pagamenti stessi, devono essere indicate all'atto della richiesta di autorizzazione di cui sopra.

ARTICOLO 21. - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito, è regolata dal comma 13 dell'art. 106 del Codice.

ARTICOLO 22. – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Entro novanta giorni dalla data del certificato d'ultimazione del servizio, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, o il diverso soggetto nominato dalla Committente, effettua la verifica di conformità del Servizio, compila il relativo verbale e lo trasmette alla Committente. Questa invita l'Appaltatore a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

ARTICOLO 23. - PAGAMENTO RATA DI SALDO

Il pagamento della rata di saldo deve essere corrisposto non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione della verifica di conformità. detratte eventuali penali e previa eventuale compensazione dei crediti vantati dalla Committente nei confronti dell'Appaltatore.

Il saggio di interessi di mora per mancato pagamento, fissato ogni anno con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

ARTICOLO 24. - DANNI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni agli impianti, alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

24.1. Danni di forza maggiore – Compensi all'Appaltatore

Qualora si verificano danni alle opere e/o provviste causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Esecuzione del Contratto a pena di decadenza, entro il termine di 5 (cinque) giorni da quello del verificarsi del danno, che dovrà essere accertato in contraddittorio con apposito verbale.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo delle attività necessarie per l'occorrente riparazione, valutate ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora impiegati, di utensili, di attrezzature e di mezzi.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione del servizio,

L'Appaltatore deve provvedere in ogni caso alla riparazione di tali danni a propria cura e spese.

24.2 Danni a terzi

L'Appaltatore è responsabile per i danni di qualsiasi natura essi siano, che, in dipendenza dell'esecuzione del contratto dovesse causare direttamente o indirettamente a terzi, pertanto, manleva espressamente la Committente in tal senso.

ARTICOLO 25. - RISERVE

25.1. Contestazioni tra la Committente e l'Appaltatore

Il Direttore Esecuzione del Contratto o l'Appaltatore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici, operativi e fatti che possono influire sull'esecuzione del servizio. Il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione promuovendo in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi.

25.2 Riserve dell'Appaltatore

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Al termine del servizio il Direttore dell'Esecuzione del contratto redige apposita relazione per il Responsabile del Procedimento in merito alle riserve iscritte dall'Appaltatore. Il Responsabile del Procedimento valuta le riserve e la relazione riservata del Direttore dell'Esecuzione del contratto ed assume le proprie determinazioni in merito.

ARTICOLO 26. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE

La Committente provvede a risolvere il Contratto d'Appalto, secondo i criteri e le modalità indicati dall'art. 108 del Codice, nei casi sotto riportati:

a) qualora sia intervenuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 2 lett. b) del Codice, a carico dell'Appaltatore un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione delle misure di prevenzione di cui al codice antimafia, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice;

b) per frode o grave negligenza o per grave inadempimento da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona esecuzione del servizio;

La Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto, secondo i criteri e le modalità indicati dall'art. 108 del Codice, nei casi sotto riportati:

c) per gravi e reiterate violazioni delle norme specifiche in materia di esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore;

d) in caso di mancato rispetto a quanto previsto dalla L. 136/2010;

e) in caso di mancato rispetto della normativa in tema di lotta contro le infiltrazioni mafiose negli appalti;

f) qualora l'Appaltatore o le imprese subappaltatrici non osservi le specifiche norme e prescrizioni di sicurezza creando pericolo grave per il personale o per chi si trovi nelle immediate vicinanze;

g) quando l'Appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle attività o per la pendenza di contestazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria

- competente (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione dei servizi;
- h) in caso di mancato ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore per due volte consecutive o per importi eccedenti $\frac{1}{4}$ del valore del contratto;
- i) per mancato avvio del servizio nei termini richiesti;
- j) per ingiustificato abbandono dei luoghi dell'appalto durante l'orario di lavoro;

Nei casi di cui alla lettera c), il Direttore dell'Esecuzione del contratto, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore, formulando, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Committente dichiara risolto il contratto

ARTICOLO 27. - RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTÀ DELLA COMMITTENTE

La Committente si riserva la facoltà, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 109 del Codice, di recedere unilateralmente, in qualunque tempo, dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.